

TRIBUNALE DI FIRENZE

IL GIUDICE DESIGNATO

sciogliendo la riserva di cui all'udienza 23.6.2010 nel procedimento cautelare di cui al n.r.g. 6464/2010;

atteso che la ricorrente Molino Bigazzi di Bigazzi Paolo & C. s.n.c., indicando le seguenti domande in una eventuale futura controversia di merito:

a) accertamento e declaratoria della nullità del contratto quadro in derivati, stipulato il 13 maggio 2004, e la conseguente nullità di tutti i contratti di swap stipulati in base ad esso (rectius in assenza di esso), compreso in particolare, il contratto di IRS del 10.9.2007;

b) accertamento della legittimità del recesso esercitato dal [REDACTED] rispetto al contratto-quadro del 13 maggio 2004; conseguente invalidità di tutti i contratti di swap stipulati successivamente, ed in particolare del contratto di swap del 10 settembre 2007;

c) nullità del contratto quadro 13 maggio 2004 per omesso adeguamento alla normativa sopravvenuta conseguente nullità di tutti i contratti di swap stipulati successivamente, ed in particolare dello swap stipulato il 10 settembre 2007, anche per impossibilità sopravvenuta;

d) nullità del contratto quadro 13 marzo 2004 e dei successivi contratti di swap, in quanto non stipulati presso la sede del [REDACTED] ed in quanto il contratto quadro non prevedeva l'avvertenza del diritto di recesso, che avrebbe dovuto essere riconosciuto al [REDACTED];

e) nullità e/o inefficacia di tutte e di ciascuna delle operazioni di ristrutturazione o rimodulazione dei contratti di swap, succedutesi nel tempo, per violazione di norme imperative, per mancanza di causa, per difetto di consenso, per nullità dell'operazione di up-front concessa al [REDACTED] in occasione di ciascuna

rimodulazione; in subordine annullamento delle predette operazioni di rimodulazione per errore essenziale sulle stesse; per vizio del consenso e per sviamento della causa contrattuale, dalla finalità originaria dello swap a quella di mero finanziamento;

f) risoluzione per grave inadempimento da parte della Banca agli obblighi di dotarsi di adeguata organizzazione e di idonei mezzi al fine di individuare il corretto strumento da offrire alla clientela;

g) declaratoria di invalidità e/o di inefficacia della dichiarazione ex art. 31, 2° comma, Reg. Consob n. 11522/98; conseguente violazione da parte della Banca di tutti i doveri comportamentali e di tutela dell'investitore, sanciti dal T.U.L.F. e dal predetto Regolamento, come meglio specificati nel ricorso;

h) nullità e/o inefficacia della richiesta del [REDACTED] Bigazzi di essere trattato come operatore qualificato;

i) nullità della clausola di up-front per difetto della relativa pattuizione scritta;

l) nullità per la violazione della normativa antiusura per addebito costi di sostituzione, commissioni ed altro;

e conseguentemente, quale effetto di tutte le predette censure accertamento e declaratoria della liberazione e svincolo del [REDACTED] da ogni conseguente obbligazione, nascente dai predetti contratti, e condanna della Banca convenuta al rimborso degli importi percepiti per i predetti titoli, nonché al risarcimento dei danni, tutti, subiti e subendi, da liquidarsi nel giudizio di merito"

ha chiesto, con ricorso ex art. 700 c.p.c.:

che il Giudice Designato del Tribunale di Firenze, previa fissazione dell'udienza di comparizione della parti e concessione del termine per la notifica, voglia

ordinare alla Banca Cassa di Risparmio di Firenze S.p.A., in persona del legale rappresentante *pro-tempore*, corrente in 50127 Firenze, Via Carlo Magno n. 7, di cessare ovvero di sospendere l'addebito dei flussi passivi derivanti dal contratto di swap del 10 settembre 2007, di cui in narrativa, sul conto corrente della Molino Bigazzi n. 231/00, intrattenuto con la stessa Banca, Filiale di 06080 San Sisto - Perugia - ovvero autorizzare il [REDACTED] a revocare l'ordine di addebito in conto corrente dei predetti flussi.

E comunque emettere ogni diverso provvedimento, che verrà ritenuto idoneo, al fine di consentire la tutela strumentale della posizione del [REDACTED] ed al fine di assicurare provvisoriamente gli effetti delle domande che verranno proposte nel successivo giudizio di merito.

Voglia quindi fissare il termine per l'introduzione del giudizio di merito";

atteso che, instaurato il contraddittorio e costituitasi Banca CR Firenze S.p.A., quest'ultima ha concluso per il rigetto dell'avversaria domanda cautelare, con il favore delle spese;

atteso che parte ricorrente rapporta il pregiudizio lamentato all'andamento a sé sfavorevole dell'evolversi dei differenziali da ultimo risultanti dal contratto di interest rate swap del 10.9.2007 (docc. 13 ric. e 10 res.);

atteso che nella specie si è in presenza di pregiudizio di tipo economico, derivante dalla necessità (per contratto) di dover pagare alla Banca resistente periodicamente detti differenziali, a seguito dell'andamento dei tassi presi a riferimento nel contratto di swap;

atteso che la ricorrente non fornisce dimostrazione, nemmeno sommaria, né deduce che la prosecuzione di detti pagamenti (secondo quello che è l'attuale andamento dei tassi) la porrebbe in condizione critica sotto l'aspetto economico (per via del rischio di fallimento o comunque altra forma di chiusura dell'attività); rapportando l'attuale evolversi del contratto di swap (doc. 14 res.) e la situazione economica e patrimoniale aggiornata al 30.6.2009 della ricorrente (doc. 19 res.) detta condizione di pregiudizio imminente ed irreparabile appare non sussistere;

atteso che oltretutto la ricorrente non appare muovere diretta doglianza (non avendo richiesto apposito provvedimento inibitorio al riguardo) contro quella che sembrerebbe (vd. deduzioni delle parti a verbale di udienza 23.6.2010) essere la segnalazione del suo nominativo alla Centrale Rischi presso la Banca d'Italia da parte della banca resistente per la vicenda di cui al presente procedimento;

atteso che non appaiono essersi al momento prodotti gli effetti (nell'immediato maggiormente gravosi sotto l'aspetto economico per la ricorrente) connessi alla risoluzione (necessariamente consensuale) del contratto di swap al momento vigente secondo il principio mark to market mediante pagamento alla Banca di una somma una tantum;

atteso che per le suddette ragioni difetta il requisito del *periculum*, con conseguente assorbimento dell'esame in punto di *fumus*, e il ricorso cautelare deve essere pertanto rigettato;

atteso che sussistono gravi ed eccezionali ragioni per disporre l'integrale compensazione fra le parti delle spese del procedimento, atteso che la sommatoria dei c.d. roll over riferiti al contratto di interest rate swap del

10.9.2007 su un arco temporale anche solo relativo al primo biennio appare essere comunque penalizzante per la parte ricorrente (doc. 14);

F.T.M.

1. rigetta il ricorso proposto da [REDACTED];

2. dichiara integralmente compensate fra le parti le spese di lite della presente fase del procedimento.

Si comunichi

Firenze, 5 luglio 2010

IL GIUDICE DESIGNATO

dott. Ludovico Delle Vergini

